

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-703 del 18/03/2016
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013 DITTA SPESA INTELLIGENTE S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN NUOVA MEDIA STRUTTURA, DI VENDITA ALIMENTARE E NON ALIMENTARE NEL COMUNE DI COPPPARO.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-722 del 18/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciotto MARZO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 7246/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **SPESA INTELLIGENTE S.p.A.** con sede legale nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR), Via Campalto, 3/D ed attività nel Comune di Copparo (FE), Via Michelangelo, Snc - Protocollo istanza del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 11990 del 09.12.2015. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività in **NUOVA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE E NON ALIMENTARE.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 02.12.2015, trasmessa dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al P.G. della Provincia di Ferrara il 15.12.2015 con il n. 82996, presentata al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 04.12.2015, dalla Società SPESA INTELLIGENTE S.p.A., nella persona di Romano Mion in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR), Via Campalto, 3/D e stabilimento nel Comune di Copparo (FE), Via Michelangelo, Snc, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività in NUOVA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE E NON ALIMENTARE;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per un nuova attività, al fine di ottenere il titolo abilitativo in merito agli scarichi idrici e all'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;

- Visti altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Vista la nota dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Prot. n. 568 del 20.01.2016, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/444 del 22.01.2016, con cui ha trasmesso l’integrazione documentale per parere su valutazione impatto acustico;
- Vista la nota dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Prot. n. 1968 del 19.02.2016, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/1495 del 19.02.2016, con cui:
 - ha trasmesso il Parere di Conformità, con prescrizioni, di C.A.D.F. S.p.A., n. 15/529 - Prot. n. 2015/26167 del 12.11.2015, relativo allo scarico dei reflui domestici e della rampa di carico scarico, in pubblica fognatura;
 - ha espresso il parere favorevole, con prescrizioni, in merito all’impatto acustico, allegando la nota di ARPAE, Prot. n. PGFE/2016/1401 del 17.02.2016;
- Visto il succitato parere favorevole con condizioni e prescrizioni del C.A.D.F. S.p.A., n. 15/529 - Prot. n. 2015/26167 del 12.11.2015, in merito allo scarico nella pubblica fognatura di Via Michelangelo (di tipo Mista con Depuratore), delle acque reflue domestiche e delle acque reflue della rampa di carico/scarico, provenienti dall’insediamento adibito a media struttura di vendita, rientrante nella Classe a) del vigente regolamento di fognatura;

- Vista il succitato parere tecnico favorevole condizionato, per Valutazione di Impatto acustico, di ARPAE, Prot. n. PGFE/2016/1401 del 17.02.2016;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, alla Società **SPESA INTELLIGENTE S.p.A.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR), Via Campalto, 3/D ed impianto nel Comune di Copparo (FE), Via Michelangelo, Snc, codice fiscale n.

02416840235 per l'esercizio dell'attività in **NUOVA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE E NON ALIMENTARE.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di Via Michelangelo (di tipo Mista con Depuratore), nel Comune di Copparo, costituito dalle acque reflue domestiche e dalle acque reflue provenienti dalla rampa di carico/scarico, è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Schema fognature;
- La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Schema fognature;
- Lo scarico fognario deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nel punto assunto per gli accertamenti e deve essere dotato di un pozzetto di ispezione subito a monte del punto di immissione nella fognatura ricettrice;
- L'impianto di sollevamento a servizio della rampa di carico/scarico deve essere dotato di gruppo elettrogeno capace di sopperire alla mancanza di energia elettrica per 12 ore;
- Il pozzetto di campionamento a valle del pozzetto disoleatore deve essere conforme al regolamento di fognatura CADF;
- Lo scarico della vasca di disoleazione deve rispettare i limiti di accettabilità della Tabella di

regolamento CADF limitatamente ai parametri Solidi sospesi totali con limite ridotto a 200 mg/l e Idrocarburi totali con limite a 10 mg/l.;

7. Gli allacciamenti di progetto devono essere realizzati a quota superiore all'estradosso della fognatura pubblica;
8. Prima dell'attivazione dello scarico, ovvero, nei casi di ristrutturazione, al termine dei lavori, deve essere trasmessa alla Società CADF, certificazione congiunta da parte dell'Utente e del Direttore dei lavori, di regolare esecuzione delle opere in conformità al progetto autorizzato;
9. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati;
10. Le opere devono essere eseguite, sia per tecnica costruttiva che per materiali impiegati, in modo tale che risulti impedita qualsiasi infiltrazione all'esterno di liquami ed esalazioni maleodoranti;
11. E' vietato immettere materie solide nella fognatura ricettrice;
12. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
13. L'utente ha l'obbligo della denuncia, entro il 31 Gennaio di ogni anno, degli elementi necessari determinazione del canone di fognatura e depurazione relativamente alla quantità di acqua prelevata da fonti diverse da pubblico acquedotto. Per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento dei canoni di fognatura o depurazione verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente;
14. L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti;

Si precisa che:

- I lavori di allacciamento alla pubblica fognatura saranno realizzati direttamente dalla Società CADF S.p.A. o sotto la direzione tecnica della stessa, a spese dell'interessato, il quale dovrà inoltrare la richiesta alla soc. CADF S.p.A. in tempo utile alla predisposizione della Direzione Tecnica. Sono a carico dell'Utente gli oneri relativi all'ottenimento delle autorizzazioni ad eseguire le opere stradali su suolo pubblico

- Le opere su suolo pubblico richiedono specifica autorizzazione comunale per lavori stradali;
- E' consigliabile effettuare la manutenzione con periodicità almeno annuale dei pozzetti e delle vasche Imhoff;
- La Società CADF non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto l'utente dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- Le interruzioni del servizio e le eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo alla Società CADF S.p.A.;
- A CADF S.p.A. ed agli organi di controllo competenti è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico;
- L'utente è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge e nel vigente regolamento di fognatura;
- Sono fatti salvi i diritti e le autorizzazioni di terzi;
- Nelle nuove lottizzazioni la gestione del servizio fognatura da parte di CADF S.p.A. è subordinata al trasferimento delle reti tecnologiche al patrimonio pubblico.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. A fine lavori, durante la normale attività, dovranno essere eseguite verifiche strumentali atte a confermare le stime teoriche presentate, effettuando rilievi fonometrici al confine di proprietà e/o attività e comprovanti il rientro nei limiti normativi. L'esito dovrà essere trasmesso all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi-SUEI e all'ARPAE di Ferrara;
2. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensiva dell'ampliamento del parcheggio ed incremento del traffico indotto, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
3. Devono essere adottati tutti i sistemi di contenimento e mitigazione del rumore, includendo l'inserimento

dei pannelli fonoassorbenti e predisponendo una idonea organizzazione dell'attività di carico-scarico merci, da attuarsi solo in orario diurno.

Si precisa che:

- Per ricettore si intende qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2. del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUEI e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia all'ARPAE, al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al CADF S.p.A..

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUEI.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.